



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 03/03/2011

SOCIETA' ITALGAS

Decreto n. 2/2011 - Comune di Manduria. Occupazione d'urgenza.

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con contratto di concessione, sottoscritto in data 8 gennaio 1987, repertoriato al n. 120, i lavori di costruzione della rete di distribuzione del gas metano venivano affidati alla Italgas Sud S.p.A.;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 148 del 24 maggio 2002 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, compresa la gestione del relativo servizio;
- che, successivamente, con nota assunta al protocollo generale in data 29 settembre 2005, al n. 28310, la società concessionaria trasmetteva la variante al progetto originario, redatta dall'ing. Salvatore Composto, variante che veniva approvata con deliberazione di G.C. n. 206 del 24 novembre 2005;
- che, con nota acquisita all'ufficio protocollo in data 1 febbraio 2010, al n. 2735, l'Italgas S.p.A. trasmetteva richiesta di attivazione della procedura di esproprio per l'acquisizione di un terreno distinto in catasto al foglio 67, particella 166, della estensione di mq. 1127, unitamente al progetto esecutivo, per la costruzione di una cabina di prelievo, riduzione e misura gas;
- che, durante la fase istruttoria, con nota n. 6279 del 4 marzo 2010, il dirigente dell'Area tecnica chiedeva alla società concessionaria di integrare la documentazione presentata con il piano particellare di esproprio;
- che, con altra nota del 10 giugno 2010, acquisita all'ufficio protocollo in data 21 giugno 2010, al n. 15551, l'Italgas S.p.A. trasmetteva la documentazione richiesta e dalla quale risultava che il terreno era intestato in favore della ditta ex-Italcogim Reti S.p.A., con sede in Milano che dal 1° gennaio 2011 ha cambiato la denominazione sociale in G6 Rete Gas S.p.A.;

Dato atto

- che nel piano particellare di esproprio è inserita la ditta catastale e la relativa indennità di esproprio;
- che il terreno interessato, della estensione di mq 1127, ricade in zona definita dal vigente strumento urbanistico "agricola", ragione per cui l'approvazione del suddetto progetto costituisce variante urbanistica, senza necessità di approvazione regionale, ai sensi dell' art. 8, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (disposizioni regionali in materia di espropriazioni di pubblica utilità);
- che la realizzazione di tale opera interessa aree di proprietà privata, da acquisire mediante procedura espropriativa, secondo le normative vigenti in materia;
- che l'art. 11, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impone, all'Ente espropriante di inviare alla ditta proprietaria del bene, sul quale apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso di avvio del procedimento del vincolo preordinato all'esproprio, con le modalità e nei termini indicati nel successivo

comma 2 dello stesso articolo;

- che, con nota raccomandata a.r. n. 18314 del 20 luglio 2010, veniva notificato alla ditta catastale da espropriare, l'avviso del procedimento del vincolo preordinato all'esproprio e l'invito a prendere visione del progetto di costruzione della cabina di prelievo, riduzione e misura gas, depositato presso l'ufficio tecnico comunale ed a presentare, entro il tempo assegnato, eventuali osservazioni e/o opposizioni;
- che, avverso a tale comunicazione, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;
- che, successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16 ottobre 2010, è stato approvato, ai soli fini urbanistici, il progetto per la costruzione della cabina e misura gas, redatto dall'ing. Salvatore Composto, per conto della Società Italgas S.p.A. e, contestualmente, è stato apposto, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e dell'art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, il vincolo preordinato all'esproprio sul terreno da acquisire per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- che con nota n. 11038DEF0093 del 7 febbraio 2011, acquisita all'ufficio protocollo di questa Amministrazione in data 8 febbraio 2011, al n. 3011, la Italgas S.p.A. ha chiesto che venga concesso il decreto di occupazione di urgenza per l'acquisizione delle aree di cui sopra si è trattato;

Ritenuto, pertanto, procedere all'emissione del decreto di occupazione d'urgenza, preordinato all'espropriazione dei beni indicati nel piano particellare di esproprio, in applicazione dell'art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Considerato

- che, per il caso in fattispecie, ricorrono gli estremi d'urgenza per l'applicazione dell'art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e dell'art. 15 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- che per i suesposti motivi questa Amministrazione ha determinato, in via d'urgenza, l'indennità provvisoria di espropriazione spettante alla ex-Italcogim Rete S.p.A., con sede in Milano (C.F. 13422920150) che dal 1° gennaio 2011 ha cambiato la denominazione sociale in G6 Rete Gas S.p.A., per l'espropriazione del terreno distinto alla particella 166 del foglio 67, nella misura di complessivi euro 716,00.

Riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e con particolare riferimento al Titolo II - Capo IV - Sezione I del citato testo unico;

Visti

- il d.P.R. 8 giugno 2002, n. 327, come modificato ed integrato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n. 302, ed in particolare l'art. 22-bis;
- la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 107;

DECRETA

Articolo 1

E' disposta, in favore della Società Italiana per il Gas S.p.A, l'occupazione anticipata e di urgenza dei beni immobili necessari all'esecuzione dei lavori di realizzazione della cabina di prelievo, riduzione misura a servizio della rete di distribuzione gas del Comune di Manduria.

Articolo 2

Il geom. Settanni Vincenzo ed il geom. Ginni Fortunato sono autorizzati ad introdursi, nell'immobile anzi

indicato per la redazione degli stati di consistenza e del verbale di immissione in possesso, necessario alla realizzazione dei lavori sopra richiamati. Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra incorrerà nelle ammende previste per legge, salvo pene maggiori previste dal codice penale in caso di maggiore reato. La forza pubblica, se richiesta, dovrà prestare la propria assistenza per tutte le operazioni di esecuzione del presente dispositivo.

In caso di opposizione all'occupazione ed all'immissione in possesso, questa Amministrazione potrà procedervi ugualmente, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la presenza di due testimoni.

Articolo 3

Per la determinazione di urgenza dell'indennità di esproprio, in via provvisoria, verrà applicato il criterio previsto dal comma 3 dell'art. 40 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con un valore dell'area, posto a base del calcolo, pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura in atto.

Articolo 4

Con successivo provvedimento, in mancanza di accordo tra le parti, verrà determinata, a norma di legge, l'indennità spettante alla ditta proprietaria degli immobili per l'occupazione di che trattasi. La spesa necessaria per la liquidazione delle indennità spettanti alla ditta, avente diritto in dipendenza della disposta occupazione, farà carico al finanziamento concesso.

Articolo 5

L'avviso di convocazione alla parte proprietaria catastale degli immobili, per la redazione dello stato di consistenza e presa in possesso degli immobili, contenente il luogo, il giorno e l'ora, sarà notificato alla stessa proprietaria almeno venti giorni prima ed affisso all'albo pretorio del Comune di Manduria.

Articolo 6

Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'art. 13 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e, precisamente, entro cinque anni dall'approvazione del progetto definitivo, come previsto dall'art. 22-bis, comma 6, del citato d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7

Il presente decreto perde efficacia ove l'occupazione non venga effettuata nel termine di tre mesi dalla emanazione, mediante l'immissione in possesso e con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Articolo 8

La ditta proprietaria, nei trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso, nel caso in cui non condivide l'indennità offerta, può presentare osservazioni scritte, depositare documenti e designare un tecnico di propria fiducia, ai sensi dell'art. 21, comma 15, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per la stima dei beni oggetto del presente procedimento.

Articolo 9

La ditta proprietaria, entro il termine di giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento, ha facoltà di convenire la cessione volontaria dei beni immobili interessati ed, in tal caso, verrà corrisposto un acconto dell'80%, come previsto dall'art. 22-bis, comma 3, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e piena proprietà del bene.

Articolo 10

Viene disposto il deposito delle indennità provvisorie offerte che non vengono accettate dagli aventi

diritti, nel termine di giorni trenta dalla notifica del presente atto, secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 14, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Articolo 11

L'indennità di occupazione sarà determinata, come previsto dall'art. 50, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di deposito o di corresponsione dell'indennità di esproprio relativa al bene immobile interessato del presente decreto.

Articolo 12

Il presente decreto sarà notificato alle ditte proprietarie secondo le forme degli atti processuali civili e sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Manduria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) della L.R. 22 febbraio 2005, n. 3, e s.m.i. e della deliberazione della G.R. n. 1076 del 18 luglio 2006.

Articolo 13

Avverso il presente decreto può essere effettuato ricorso nei termini di legge.

Il Dirigente

Dott. Ing. Antonio Pescatore
